

Allegato F) SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA l'Amministrazione procedente

e

- ETS, singolo o associato, selezionato come "soggetto privato" (riferimentiAvviso) e/o come "partner" (riferimenti Avviso) per l'attuazione dei singoli progetti definiti ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione.

* * *

VISTI i seguenti atti normativi:

- la Legge 328/2000 in particolare all'art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all'offerta di servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all'art.5 comma 1, prevede che nell'attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 2 comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 della Legge 328/2000;
- il D. Lgs 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore" che riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- la legge regionale n. 3 del 13 Aprile 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva " che riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs n.117/2017 e all'art. 17 sancisce che la co-progettazione è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, le amministrazioni pubbliche attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale;
- l'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta n. 38 del 04.07.2023 in cui è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali, supportato dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, di procedere alla valutazione preventiva e alla predisposizione di uno studio di fattibilità circa la sussistenza delle condizioni e i contenuti di massima su cui intraprendere un procedimento di co-progettazione con enti del terzo settore per la gestione dell'immobile identificato in narrativa da sottoporre alla Giunta comunale per la sua eventuale approvazione e per il conseguente avvio del percorso di co-progettazione rassegnando contestualmente alcune linee indirizzo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 05.09.2023 ad oggetto: "Attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione, ai sensi della legge regionale n. 3/2023 e dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 per la gestione dell'immobile sito in località Pecorile, via matildica n. 26. Linee di indirizzo e approvazione Schema Progettuale di Riferimento."
- La Determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. _____ del _____ con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2003 e ss. Mm. E dell'art. 55 del d. Lgs. N. 117/2017 e ss. Mm., - per la gestione dell'immobile comunale sito in Pecorile.
- la Determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. ____ del _____ con la quale è stata nominata la Commissione;

giudicatrice: l'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione per la gestione dell'immobile comunale sito in Pecorile;

- il verbale della Commissione di valutazione assunto agli atti con Prot. n.del
- la Determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. _____ del _____ di conclusione del procedimento;

Rilevato infine che è in corso la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

* * *

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

(La convenzione indicherà le attività e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti, in relazione all'Avviso, alla proposta progettuale (PP) presentata, alla valutazione della Commissione, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblicato dal Comune di Vezzano sul Crostolo e dai relativi allegati. La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato (sia in termini di mutamenti soggettivi, che di modifiche progettuali e di modifiche del progetto sotto il profilo finanziario), nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione, sulla base di quanto previsto dal Progetto.

La convenzione, inoltre, disciplinerà l'utilizzo della Valutazione di impatto sociale (VIS), nel rispetto di quanto previsto dal DM 23 luglio 2019, ove prevista.)

Il progetto Gestione immobile di proprietà comunale sito in Via Matildica n. 26, a Pecorile, comune di Vezzano sul Crostolo (RE) destinato ad interventi quali:

- a. servizi da destinare alla cittadinanza con annesse attività complementari di carattere ricreativo, generativo, comunitario;
- b. utilizzo dello stabile in forma residuale anche per attività ricettivo-turistiche come strategia per rafforzare la sostenibilità economica del progetto e per garantire un'utenza diversificata;

Le finalità, gli obiettivi, le modalità operative ed i tempi di realizzazione del progetto sono descritti nel dettaglio nella scheda progetto, allegata alla presente convenzione (allegato "scheda progetto") per farne parte integrante e sostanziale; detta scheda progetto è frutto dell'esito del tavolo e dei momenti di co-progettazione ritenuti necessari ai fini della piena implementazione della fase co-progettuale.

ART. 2 – DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

(La convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento del relativo rapporto.)

Tenuto conto della natura innovativa dell'ambito di progettazione oggetto del presente avviso, l'Amministrazione Comunale intende realizzare il partenariato per una durata iniziale di almeno tre anni, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre anni. *(salvo diversa proposta indicata nell'ambito del progetto da parte del ETS)*

ART. 3 – QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

(La convenzione indicherà l'insieme delle risorse economiche, strumentali e di personale, messe a disposizione dei progetti sia dalla parte pubblica che dagli ETS selezionati ad esito della procedura come da esiti del percorso di co-progettazione)

Il quadro economico terrà conto degli ulteriori esiti del percorso di coprogettazione.

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dell'Ente attuatore partner (EAP) i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- bene immobile comunale sito in Via Matildica n. 26, località Pecorile, comune di Vezzano sul Crostolo (RE);

L'Ente attuatore selezionato incasserà direttamente gli introiti derivanti dalle attività avviate e gestite.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo mette inoltre a disposizione la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa, per collaborare nella promozione e diffusione dell'iniziativa, nonché nel monitoraggio e verifica della stessa, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi

ART. 4 – RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

(La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS selezionati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore).

Le risorse umane adibite al progetto, al termine del percorso di coprogettazione, sono così dettagliate:

- _____;

ART. 5 – ATTIVITÀ

La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dagli ETS nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblicato dal Comune di Vezzano sul Crostolo e dall'esito del percorso di coprogettazione.

A completamento del presente articolo, si specifica che gli obblighi sono tutti quelli indicati nella proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione ed alla scheda progetto definita all'esito del percorso di coprogettazione che si considera a tal fine parte integrante della presente Convenzione

ART. 6 – COORDINAMENTO

(La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dagli ETS, individuati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto.).

Fatto salvo quanto già previsto dalla scheda progetto allegata all'Avviso in merito alla cabina di regia del progetto, al termine del percorso di co-progettazione si definiscono i tempi e modalità di coordinamento del progetto.

ART. 7 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

(La convenzione potrà, in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonee garanzie per la tutela dei terzi rispetto a danni o ad altri fatti).

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, EAP si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi, (considerando anche i fruitori del servizio terzi tra loro) (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione deve:

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso o dalle persone (dipendenti o volontari);
- prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'EAP il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'EAP dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione del Committente prima dell'inizio del servizio oggetto del presente contratto.

Le già menzionate coperture assicurative sono previste anche per i volontari.

Qualora EAP abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la stipula della Convenzione.

ART. 8. – DIVIETO DI CESSIONE

Tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, si prevede il divieto di cessione da parte degli ETS selezionati. Inoltre si richiede l'impegno, a carico dell'EAP, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto.

ART. 9 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

(La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Progetto, ai fini della successiva rendicontazione.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

(La convenzione disciplinerà termini e modalità della rendicontazione della gestione economica del progetto)

ART. 11- CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, EAP deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'EAP si impegna a trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Vezzano sul Crostolo consultabile al link: <https://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it>

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'EAP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L'EAP si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione degli utenti accolti con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare i dati sensibili, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 13 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DATI

L'EAP è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e come tale si impegna ad osservare la normativa vigente, nonché le istruzioni impartite dal titolare nell'atto di nomina. Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza.

ART. 14 – INADEMPIENZE

(La convenzione disciplinerà le ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, comunque coerenti con quanto previsto dall'Avviso. La convenzione, infine, richiamerà le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi.)

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'EAP.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di interruzione e/o sospensione delle attività, se non dovute a gravi cause di forza maggiore, la convenzione potrà essere risolta previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ART. 15 - REVISIONE

(La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti).

Nel corso di validità della convenzione possono essere apportate varianti al progetto finale all'esito del percorso di co-progettazione:

- a) quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto finale, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;

- b) quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- c) per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula della convenzione;
- d) per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.

Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto finale approvato; esse verranno trascritte in specifica appendice alla presente convenzione

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune di Vezzano sul Crostolo e l'EAP, che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Reggio Emilia, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa.

ART. 17 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 18 – ALLEGATI

(La convenzione indicherà gli eventuali allegati).

ART. 19 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Vezzano sul Crostolo. Con provvedimento del Sindaco, il Responsabile -----, è titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica -----;
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente convenzione;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
- e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- f) i dati personali relativi all'operatore economico affidatario saranno conservati per il periodo di durata della convenzione. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.i.